

Q&A finali aggiornate - 11 settembre 2013

A rettifica di quanto riportato nei documenti di gara pubblicati, si precisa che:

- i codici identificativi della procedura sono i seguenti:

NUMERO GARA: 5089890

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5197369C91

Si invitano i concorrenti a tenerne conto per il pagamento del bollettino per il contributo all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

- a pagina 3 del disciplinare l'importo della tabella per quanto riguarda Firenze via Laura relativamente al compenso per il raggiungimento del livello di conoscenza LC1 **deve leggersi 23.444,55 invece di 3.444,55**, così come riportato nella tabella in allegato 1 del Capitolato.

Si specifica che le Q&A dalla numero 1 al numero 18 sono state già pubblicate nell'aggiornamento del 25/7/2013.

Premesso quanto sopra, si riportano i quesiti di interesse generale pervenuti all'attenzione del responsabile del procedimento alla data del 11/09/2013 entro le ore 12.00.

1. **Quesito** - I due servizi di punta possono riferirsi a verifiche di vulnerabilità sismica e non solo a progetti di adeguamento e miglioramento sismico? **Risposta:** ai fini della partecipazione alla procedura possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 ovvero concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli purché riconducibili ad attività di adeguamento e miglioramento sismico. La verifica di vulnerabilità rientra negli altri servizi tecnici purché propedeutica a interventi di adeguamento e miglioramento sismico. **Ad integrazione:** è evidente pertanto che, ai fini dell'ammissione alla presente procedura, laddove si richiede di aver svolto servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di adeguamento e miglioramento sismico è consentito attestare anche l'espletamento di verifiche di vulnerabilità sismica (in quanto ascrivibili alla categoria dei servizi di ingegneria e architettura), purché le stesse siano state eseguite come prestazione propedeutica, o preparatoria, a supporto di un intervento ossia che contengano un minimo di indirizzo progettuale; ciò in quanto è questa la tipologia di prestazione richiesta per l'esecuzione del presente appalto.
2. **Quesito:** è previsto l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006? **Risposta:** sì, è consentito avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo di un altro soggetto purché il concorrente allegghi la documentazione indicata all'art. 49 del D.Lgs. 163/06.

3. **Quesito:** se sì alla domanda precedente: l'ausiliario, che mette a disposizione dell'avvalente le risorse necessarie di cui è carente, può comunque partecipare alla gara in qualità di mandante? **Risposta:** E' possibile ricorrere all'avvalimento interno in cui l'ausiliaria è anche mandante del raggruppamento dell'impresa avvalsa. Ad ogni modo l'impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa procedura, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.
4. **Quesito:** il disciplinare di gara al punto A.4 lett. a) recita: "aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria e architettura, relativi a LAVORI per opere di ingegneria strutturale per UN IMPORTO TOTALE PARI all'ammontare complessivo massimo del corrispettivo per i servizi richiesti". Quindi per un importo lavori pari a € 335.599,79. Domanda: la stessa interpretazione deve darsi anche per il punto A.4 lett. b) del disciplinare relativo ai due servizi di punta. Bisogna far riferimento all'importo dei lavori? O bisogna far riferimento all'importo del corrispettivo/onorario fatturato dal concorrente? Nel caso la Sua risposta al primo quesito si riferisce all'importo del "Corrispettivo" e non dei lavori, Le chiedo: - ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi ai due lavori di punta si chiede se il corrispettivo totale di un lavoro realizzato in RTP con altro professionista (al 50%) è quello totale pagato dalla stazione appaltante ai due professionisti o la quota parte fatturata dal professionista che partecipa alla gara indetta dal Demanio. Per meglio chiarire la domanda, di seguito, si riporta un esempio: TIZIO E CAIO hanno svolto, in raggruppamento temporaneo, la progettazione e direzione dei lavori dell'adeguamento sismico di un edificio, percependo un onorario totale di euro 120.000 euro così suddiviso: - TIZIO euro 60.000 euro - CAIO euro 60.000 euro. TIZIO, partecipa alla gara indetta dal Demanio, e desidera inserire il suddetto incarico tra i due servizi di punta. Si chiede di conoscere quale delle due possibilità codesta spettabile amministrazione ritiene valida per la dimostrazione dei requisiti:

1) il servizio concorre a soddisfare il requisito per un corrispettivo di 120.000 euro

2) il servizio concorre a soddisfare il requisito per un corrispettivo di 60.000 euro.

Risposta: I requisiti economico/finanziari richiesti al punto A.4 lett. a) e lett. b) del disciplinare sono stati quantificati prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per i servizi oggetto dell'affidamento, pari a € 335.599,78. Ciò posto, l'importo totale dei servizi di punta da attestare in sede di presentazione dell'offerta non può assumere un valore inferiore ad € 234.919,85 (corrispondente a 0,7 volte l'ammontare di € 335.599,78).

Per poter partecipare alla gara il concorrente deve rendere, tra l'altro, una specifica dichiarazione circa il possesso dei requisiti economico/finanziari il cui espletamento potrebbe essere oggetto di verifica nei termini previsti dal Codice di contratti pubblici. Va da sé che nel caso in cui un servizio sia stato reso in RTI con altre imprese, il concorrente della procedura in esame potrà attestare solo quanto percepito a titolo di corrispettivo per la parte di servizi effettivamente resa dallo stesso (e non in generale dal RTI).

5. **Quesito:** Il Disciplinare di gara della procedura in questione, fra i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (punto A.4) riporta, fra le altre cose, la richiesta che il Concorrente abbia svolto negli ultimi 10 anni: b) due servizi di

ingegneria ed architettura, relativi a interventi di adeguamento e miglioramento sismico per un importo totale non inferiore a 0.7 volte l'ammontare complessivo massimo del corrispettivo per i servizi richiesti. Ai fini della verifica dei servizi cosiddetti "di punta", fermo restando il limite dell'importo complessivo (fissato pari al 70% dell'ammontare complessivo massimo posto a base di gara), si chiede se sia possibile documentare anche servizi di verifica sismica che forse hanno maggiore attinenza con l'oggetto del bando. **Risposta:** Ai fini della partecipazione alla procedura possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 ovvero concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli purché riconducibili ad attività di adeguamento e miglioramento sismico. La verifica di vulnerabilità rientra negli altri servizi tecnici purché propedeutica a interventi di adeguamento e miglioramento sismico. **Ad integrazione:** è evidente pertanto che, ai fini dell'ammissione alla presente procedura, laddove si richiede di aver svolto servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di adeguamento e miglioramento sismico è consentito attestare anche l'espletamento di verifiche di vulnerabilità sismica (in quanto ascrivibili alla categoria dei servizi di ingegneria e architettura), purché le stesse siano state eseguite come prestazione propedeutica, o preparatoria, a supporto di un intervento ossia che contengano un minimo di indirizzo progettuale; ciò in quanto è questa la tipologia di prestazione richiesta per l'esecuzione del presente appalto.

6. **Quesito:** Con riferimento alle indicazioni per la redazione dell'offerta tecnica, (punto B.1 e paragrafo 11.2a), chiediamo se siano da descrivere 3 interventi di vulnerabilità sismica e 3 interventi di adeguamento/miglioramento distinti, per un totale di massimo 18 cartelle A3, oppure 3 interventi in totale, che comprendano valutazioni di vulnerabilità sismica e progetti di adeguamento/miglioramento sismico, per un totale di massimo 9 cartelle A3. **Risposta:** come specificato dallo schema di pag. 15 del disciplinare, il limite massimo di interventi che il concorrente può descrivere è pari a 6 (3 per i servizi di valutazione di vulnerabilità e 3 per i progetti di adeguamento/miglioramento sismico) e ciascun intervento a sua volta potrà essere illustrato in massimo 3 cartelle A3 (massimo 18 cartelle A3 o le corrispondenti cartelle A4)
7. **Quesito:** Riguardo all'Art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, che precisa le figure professionali, all'interno del gruppo di lavoro, necessarie all'espletamento del servizio, siamo a chiederLe: le figure del Coordinatore scientifico e del Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture possono essere rappresentate dallo stesso professionista o devono essere distinte? **Risposta:** possono coincidere purché abbiano i requisiti richiesti.
8. **Quesito:** il Coordinatore scientifico deve possedere specifiche competenze a livello accademico? **Risposta:** Oltre la laurea nelle discipline specificate e l'iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni, non sono richieste particolari competenze, tuttavia "la specifica competenza ed esperienza dei componenti del gruppo di lavoro" costituisce parametro di valutazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta.
9. **Quesito:** il Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche, può essere un professionista titolare di società esecutrice di

prove/collaudi, ma non laureato in Ingegneria/Architettura? **Risposta:** no, come previsto a punto 5 del Capitolato, è richiesto il possesso della laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, e l'iscrizione nei rispettivi albi professionali.

10. **Quesito:** I responsabili delle indagini sperimentali e geologiche, non essendo in possesso dei requisiti richiesti di cui al punto A.4 del bando, sono tenuti, comunque, a compilare l'allegato IV? **Risposta:** No. L'Allegato IV del Disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti economico/finanziari previsti dalla legge, deve essere reso dal legale rappresentante (o procuratore) del concorrente ovvero in caso di partecipazione in forma plurima dai legali rappresentanti (o procuratori) di tutti i componenti del raggruppamento.
11. **Quesito:** E' possibile partecipare solo per alcuni dei 6 edifici in gara? **Risposta:** No. Come espressamente previsto nel disciplinare di gara, l'aggiudicatario deve eseguire i servizi oggetto dell'affidamento sui 6 immobili sedi di lavoro di proprietà dell'Agenzia, ferma restando la possibilità di presentarsi in raggruppamento con altri soggetti.
12. **Quesito:** Si possono subappaltare successivamente le prove ed i rilievi o bisogna inserire nel raggruppamento chi se ne occupa? **Risposta:** la specifica dichiarazione sulla volontà di subappaltare parte del servizio deve essere resa in fase di presentazione dell'offerta, con indicazione delle specifiche attività e nei limiti di cui all'art. 91 co. 3 del D.Lgs. 163/06 (vedasi punto A.2 lett. I). Diversamente il concorrente potrà partecipare in forma plurima con altra impresa che eseguirà la parte del servizio in questione; in tal caso dovranno essere osservate le specifiche prescrizioni riportate nel bando in merito alla partecipazione in caso di RTI.
13. **Quesito:** Una prestazione eseguita su più lotti (requisito B punto A.4 disciplinare di gara) può essere considerata un'unica prestazione? **Risposta:** Sì, a patto che la prestazione eseguita sui diversi lotti coincida.
14. **Quesito:** in merito alla forma di partecipazione del bando in oggetto volevo chiederle se, nei raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 comma g, può rientrare nella categoria indicata al punto f-bis del medesimo articolo (prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A) un laboratorio di prove sui materiali. Quest'ultimo si configurerebbe come prestatore di servizi di sperimentazione tecnica ed analisi (categoria 12 allegato II A). **Risposta:** Si purché il raggruppamento nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel Disciplinare di gara e ove sia costituito da prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabilito in altro Stato membro e costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro di appartenenza.
15. **Quesito:** Ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010, i requisiti economico – finanziari di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo:
- all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
 - all'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0.40 e 0.80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Nel bando in oggetto invece, al punto A.4 relativamente ai requisiti economico-finanziari, si fa riferimento agli importi dei compensi professionali? E' corretta

l'interpretazione? Inoltre, sempre al punto A.4, il punto a) fa riferimento a servizi relativi a lavori per opere di ingegneria strutturale, mentre il punto b) fa riferimento a servizi relativi ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico: questa ulteriore restrizione è corretta o è un refuso? **Risposta:** attesa la specificità delle attività da affidare e le criticità riscontrate per la quantificazione degli importi degli eventuali lavori da eseguire sugli immobili in questione, i requisiti economico/finanziari richiesti al punto A.4 lett. a) e lett. b) del disciplinare sono stati quantificati prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per i servizi oggetto dell'affidamento (pari a € 335.599,78). In particolare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto A.4 lett. a) dovrà essere attestato l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura - di cui all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 – relativi a lavori per opere di ingegneria strutturale per un importo totale non inferiore a € 335.599,78. Con riferimento al punto A.4 lett. b) dovranno essere attestati i due servizi “di punta” – sempre con riferimento ai servizi indicati all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 – relativi a interventi di adeguamento e miglioramento sismico per un importo totale non inferiore a € 234.919,85 (corrispondente a 0,7 volte l'ammontare di € 335.599,78). Gli importi da attestare si riferiscono ai servizi resi (corrispettivi) e non all'importo dei lavori. Per il secondo quesito del disciplinare di gara si specifica che non si tratta di refuso. **Ad integrazione: vedi risposta al quesito 1 e sua integrazione.**

16. **Quesito:** il requisito consistente nell'aver svolto negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria strutturale per un importo totale pari all'ammontare massimo del corrispettivo (€ 335.599,78) si riferisce all'importo dei lavori progettati o all'importo della parcella)? **Risposta:** Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto A.4 lett. a) dovrà essere attestato l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura - di cui all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 - relativi a lavori per opere di ingegneria strutturale per un importo totale non inferiore a € 335.599,78. Difatti, attesa la specificità delle attività da affidare e le criticità riscontrate per la quantificazione degli importi degli eventuali lavori da eseguire sugli immobili in questione, il requisito è stato quantificato prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per i servizi oggetto dell'affidamento (pari a € 335.599,78). Gli importi da attestare si riferiscono ai servizi resi (corrispettivi) e non all'importo dei lavori.
17. **Quesito:** il requisito consistente nell'aver svolto negli ultimi 10 anni due servizi di adeguamento/miglioramento sismico per un importo totale non inferiore a 0.7 volte all'ammontare massimo del corrispettivo (€ 234.920,00) si riferisce all'importo dei lavori progettati o all'importo della parcella)? **Risposta:** Con riferimento al punto A.4 lett. b) dovranno essere attestati i due servizi “di punta” – relativi ai servizi indicati all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010 – per interventi di adeguamento e miglioramento sismico di importo totale non inferiore a € 234.919,85 (corrispondente a 0,7 volte l'ammontare di € 335.599,78). Difatti la specificità delle attività da affidare e le criticità riscontrate per la quantificazione degli importi degli eventuali lavori da eseguire sugli immobili in questione, tale requisito è stato quantificato prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per i servizi oggetto dell'affidamento (pari a € 335.599,78). Gli importi da attestare si riferiscono ai servizi resi (corrispettivi) e non all'importo dei lavori.
18. **Quesito:** a quanto ammonta l'importo della cauzione provvisoria? Il dubbio nasce dal fatto che il 2% dell'importo massimo è pari a € 6.712,00 ma nel disciplinare è

richiesta per € 3.600,96? **Risposta:** Si conferma quanto previsto al punto A.6 del Disciplinare circa la quantificazione dell'importo della cauzione provvisoria in € 3600,96. Tale valore è stato calcolato con riferimento al 2% dell'importo massimo stimato relativo alla prestazione di verifica della vulnerabilità sismica, incluse le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa e il ripristino dello stato dei luoghi, escludendo, in applicazione di quanto previsto all'art. 268 del DPR 268/10, l'attività di redazione della progettazione.

19. **Quesito** - Possono partecipare alla gara menzionata sottoforma di RT una società a responsabilità limitata e uno studio d'ingegneria in cui il titolare dello studio è socio nonché Direttore Tecnico nella medesima società S.r.l. di cui sopra, al fine di soddisfare alcuni requisiti tecnici economici previsti nel disciplinare di gara?

Risposta: Il concorrente può partecipare nella composizione prospettata. Non opera la preclusione di cui all'art. 253 d.P.R. 207/2010, dal momento che, nel caso di specie, il soggetto partecipa con il medesimo concorrente, senza incorrere nel divieto di partecipazione plurima.

20. **Quesito A)** Con riferimento al requisito di cui al punto A4 punto b) del disciplinare i due servizi di ingegneria ed architettura da dichiarare pari a 0,7 volte il corrispettivo max per un importo totale di € 234.919,85 (corrispondente a 0,7 volte l'ammontare di € 335.599,78) CHIEDO se come corrispettivo si intende l'importo a base di gara al lordo del ribasso oppure quello offerto al netto del ribasso. **Risposta:** gli importi da attestare si riferiscono ai servizi resi, quindi i due servizi richiesti devono raggiungere l'importo specificato per i corrispettivi effettivamente percepiti.

21. **Quesito B)** La busta C "Offerta Economica " dovrà contenere una offerta in bollo da € 14,62 con allegata copia fotostatica del Sottoscrittore, dato che il bollo alla data odierna è di € 16,00, CHIEDO se il bollo va aggiornato a € 16,00. **Risposta:** La marca da bollo da allegare all'offerta economica deve essere automaticamente adeguata a quanto disposto dalla legge n. 71/ 2013, di conversione del D.L. n 43/2013, che ha previsto, a partire dal 26 giugno u.s., l'incremento degli importi delle marche da bollo da 14,62 a 16 €.

22. **Quesito C)** I costi della sicurezza di cui al punto c3 del disciplinare vanno computati analiticamente in relazione alle attività ? Oppure è sufficiente una valutazione a corpo? **Risposta:** I costi della sicurezza non devono essere indicati in maniera analitica, ma complessivamente. L'operatore deve quantificare le spese che è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività d'impresa, le quali devono essere commisurate all'entità e alle caratteristiche dello specifico servizio oggetto dell'appalto.

23. **Quesito D)** La relazione tecnica di cui al punto B.2 del disciplinare deve contenere un piano di indagini e prove preliminare a garanzia del livello di conoscenza offerto LC1 Oppure LC2 oppure LC3, ovvero il livello di conoscenza può essere semplicemente dichiarato nella relazione tecnica? **Risposta:** i documenti di gara non richiedono di stabilire a priori il livello di conoscenza da raggiungere perché tale livello può essere stabilito solo dopo l'esecuzione delle indagini e l'analisi documentale. La relazione tecnica deve illustrare le "... modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento ai profili di carattere organizzativo funzionale, al rilievo ed analisi degli edifici ed alle tecniche invasive e non invasive utilizzate, alle apparecchiature disponibili, alla ricerca cartografica, alle metodologie di analisi e valutazione del rischio, alla modellizzazione strutturale alle linee guida della progettazione preliminare di adeguamento/miglioramento che saranno applicate e alla loro cantierabilità, sicurezza sostenibilità e realizzabilità...".

24. **Quesito:** E' lecito subappaltare l'attività di coordinamento della sicurezza a chi dispone i requisiti? **Risposta:** Ai sensi dell'art. 91, comma 3 D.Lgs. 163/2006, il subappalto non è ammesso per demandare ad altro soggetto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, essendo consentito subappaltare esclusivamente le attività relative a: indagini geologiche, geotecniche e sismiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), nonché redazione grafica degli elaborati progettuali. Né è possibile, per questo requisito, ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 D. Lgs. 163/2006, essendo l'abilitazione allo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 un requisito di idoneità professionale (ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006) e non un requisito di capacità economico-finanziaria ovvero tecnico-organizzativa (per i quali è consentito il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006).
Nel caso prospettato, per soddisfare il requisito di partecipazione di cui il concorrente è carente, è possibile formare un raggruppamento ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g), D.Lgs. 163/2006 con un soggetto che sia in possesso della suddetta abilitazione.
25. **Quesito:** È necessario indicare i collaboratori di cui dispone la mandataria? **Risposta:** Non è necessario indicare i collaboratori della mandataria. Il disciplinare, punto B.2, prescrive che alla relazione tecnica siano allegati i *curricula* dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro formato dalle figure professionali specifiche indicate all'art. 5 del Capitolato.
26. **Quesito:** Al comma 6 del paragrafo 11.2 a) del Disciplinare di gara si parla di rapporto fra costo a metro cubo degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e incremento dell'indice di rischio calcolato SLU. Non ci è chiaro come calcolare tale rapporto, poiché in funzione di come viene calcolato l'incremento dell'indice di rischio, cambia il risultato. Il ragionamento che faremmo, segue questo esempio: 300.000 di lavori strutturali, 1000 mc di fabbricato = 30/mc di costo parametrico; Delta = indice stato di progetto 0,75 indice stato di fatto 0,55 = 0,20. in percentuale = $0,20/0,55 = +36\%$. In definitiva costo parametrico = $30/mc / 1,36 = 22,06 /mc$. Tale approccio nella fornitura di tale costo parametrico è corretto? **Risposta:** il denominatore (incremento dell'indice di rischio) può essere calcolato sia come percentuale, come da vostra proposta, sia come valore assoluto (nell'esempio mi riferisco al valore 0,20); tuttavia, per chiarezza, più facile confronto dei dati e omogeneità di interpretazione, nel punto 6 citato si parla di "incremento dell'indice" per cui è da intendersi come valore assoluto piuttosto che percentuale. Per cui, con riferimento all'esempio i valori saranno confrontati facendo riferimento a 300 €/mc (costo unitario di adeguamento/miglioramento corretto dell'errore contenuto nel quesito) : $0,2$ (incremento dell'indice conseguito) = 1500. Ovviamente nei confronti risulta premiante il valore più basso del rapporto.
27. **Quesito:** Nel disciplinare di gara all'Art A.4 (Requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi) punto b si fa riferimento a n. due servizi di ingegneria ed architettura svolti negli ultimi dieci anni per interventi di miglioramento/adeguamento sismico: sono ritenuti requisiti validi i servizi di ingegneria per le verifiche di vulnerabilità sismica che prevedevano anche una progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico? **Risposta:** (vedi risposta al quesito 1 delle Q&A del 25/7/2013). Ai fini della partecipazione alla procedura, possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ovvero concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento,

nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, purché riconducibili ad attività di adeguamento e miglioramento sismico. I servizi di ingegneria per le verifiche di vulnerabilità sismica rientrano negli altri servizi tecnici da attestare ai fini della partecipazione alla procedura purché propedeutici ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico.

28. **Quesito:** Sempre nel disciplinare di gara all'Art A.4 (Requisiti economici-finanziari e tecnico -organizzativi) punto b si fa riferimento a n. due servizi di ingegneria ed architettura svolti negli ultimi dieci anni per interventi di miglioramento/adeguamento sismico: L'importo totale pari a 0,7 volte l'ammontare complessivo dei servizi richiesti, si riferisce all'importo dei lavori progettati o all'importo del servizio di ingegneria prestato (parcella professionale a base di gara)? **Risposta: (vedi risposta al quesito 15 delle Q&A del 25/7/2013).** Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto A.4 lett. b), l'importo da attestare si riferisce ai servizi resi (corrispettivi) e non all'importo dei lavori progettati.
29. **Quesito:** A pag. 34 del Capitolato Speciale di Appalto Art. 60 Cauzione definitiva e garanzie, è scritto dal primo capoverso : *Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269, comma 4 del D.P.R. n. 207/10 e 111 del Dlgs n.136, " l'Aggiudicatario, dovrà presentare, a far data dalla approvazione del **progetto esecutivo**, la polizza di Responsabilità civile professionale, espressamente riferita ai lavori da progettare, decorrente dall'inizio dei lavori e con scadenza alla data di redazione del Certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione dei lavori".* Pertanto esposto chiedo se questa polizza (la cosiddetta Merloni?) sia necessaria in quanto la polizza è relativa a progettazioni esecutive di opere da realizzare ove è già stata individuata una impresa, mentre all'art 2 (descrizione del servizio) Del Capitolato Speciale di Appalto vengono chieste indicazioni di progetto e quindi progettazioni preliminari, anche all'art. 4 del CSA al quintultimo capoverso parla di "Indicazioni di intervento per il miglioramento del comportamento strutturale alla risposta sismica e progetto preliminare" – relazioni ed elaborati espressamente progettazione preliminare. **Risposta:** si conferma quanto previsto nel Capitolato circa l'obbligo del Progettista di produrre al momento della sottoscrizione del contratto la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare polizze di responsabilità civile professionale con riferimento ai singoli lavori progettati a copertura dei rischi derivanti dalla attività di propria competenza con decorrenza dall'approvazione dei singoli progetti esecutivi. Per la valutazione degli importi dei lavori possono essere presi a riferimento i costi convenzionali a metro cubo contenuti nell'allegato 2 dell'Ordinanza 3728 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile del 29 dicembre 2008 per i metri cubi di ciascun edificio riportati nell'allegato 1 del capitolato.
30. **Quesito:** In riferimento all'allegato I (Domanda di partecipazione di procedura aperta) al punto a) nel caso di una mandataria di un RT non ancora costituito è corretto, alla richiesta della parte del servizio svolto nel caso in cui tutti gli operatori coinvolti seguano tutte le fasi ma con percentuali diverse, indicare per ognuno: conoscenza dell'edificio (x%); modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità (y%) ipotesi di intervento di miglioramento/adeguamento strutturale (z%), dove x,y,z rappresentano la percentuale dello specifico servizio svolto dal singolo individuo? **Risposta:** Si. in caso di partecipazione in forma plurima, nella domanda di

partecipazione deve essere indicata la parte del servizio e la relativa percentuale che in caso di aggiudicazione verrà eseguita dal singolo componente del RTI.

31. **Quesito:** Se la parte di sicurezza viene in toto eseguita da un singolo professionista, per anch'esso dobbiamo indicare la stessa dicitura dando un peso all'attività di sicurezza oppure nella descrizione delle attività svolte per lui indichiamo COORDINATORE PER LA SICUREZZA (Percentuale del servizio 100%)?
Risposta: Sono valide entrambe le soluzioni purché nella domanda di partecipazione vengano indicati i dati identificativi dei professionisti in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/08.
32. **Quesito:** In riferimento all'allegato I (Domanda di partecipazione di procedura aperta) ai punti a) e c) è possibile inserire più di un giovane professionista?
Risposta: Sì. I RT di cui all'art. 90 lett. g) del D.Lgs. 163/06 devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista in possesso degli specifici requisiti di cui all'art. 253 co. 5 del d.P.R. 207/10.
33. **Quesito:** L'allegato II va compilato, nel caso di RT costituendi, solo dal mandatario e dai mandanti e non dagli altri professionisti indicati come subappalti (quali geologo, rilievi,...)?
Risposta: Sì. La dichiarazione di cui all'all. II deve essere resa da ciascun soggetto componente il raggruppamento e firmata dal proprio legale rappresentante (o procuratore). I subappaltatori non sono tenuti a rendere tali dichiarazioni in fase di gara.
34. **Quesito:** È conveniente e possibile allegare il certificato di regolarità contributiva inarcassa all'allegato II busta A?
Risposta: E' possibile ma non è necessario, in quanto come previsto nei documenti di gara, il concorrente deve rendere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale attesti di essere in possesso tra l'altro dei requisiti per il rilascio del DURC ovvero nel caso di non iscrizione a INAIL E INPS indichi il nominativo dell'ente preposto ad attestare la regolarità contributiva e i dati necessari per le eventuali successive verifiche.
35. **Quesito:** Per scrupolo se inseriamo ad esempio il modulo di iscrizione della partita iva certificato regolarità contributiva ad esempio con l'allegato 1 anche se non espressamente richiesto potrebbe essere negativo o motivo di esclusione oppure può considerarsi come concetto che è preferibile avere un certificato in più che uno in meno?
Risposta: Nel plico deve essere inserita solo la documentazione indicata nel Disciplinare, fermo restando che l'esclusione della procedura potrà essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (vedasi art. 46 co. 1 bis del D.Lgs. 163/06) e che gli eventuali ulteriori documenti presentati in sede di gara non verranno esaminati dalla Commissione.
36. **Quesito:** La copia dell'atto costitutivo dello statuto per i liberi professionisti può essere considerata l'attestazione della partita iva?
Risposta: No. Nel caso in cui il concorrente non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, mentre gli estremi identificativi della partita IVA devono essere indicati nella domanda di partecipazione alla gara.

37. **Quesito:** L'Allegato III da chi deve essere compilato? Solo da chi ha condanne penali e quindi rientra tra quelli dell'art. 38, co. 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/06? **Risposta:** la dichiarazione di cui all'All. III deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 38, co. 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/06, riportando a seconda dei casi le condanne ovvero la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione ivi contenute. In particolare in caso di impresa individuale dai direttori tecnici e dal titolare, in caso di società in nome collettivo dai direttori tecnici e dai soci, in caso di società in accomandita semplice dai direttori tecnici e dai soci accomandatari, in caso di altro tipo di società o consorzio dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
38. **Quesito:** Se i requisiti dei punti a e b dell'allegato IV sono posseduti tutti dal mandatario gli altri (mandanti) possono compilare il loro modulo senza inserire nessun lavoro nelle tabelle citate? O devono semplicemente firmare l'allegato IV **Risposta:** Laddove i requisiti minimi indicati al punto A.4 lett. a) e b) siano posseduti dalla mandataria, la dichiarazione di cui all'allegato IV deve essere resa esclusivamente da quest'ultima.
39. **Quesito:** Nel bando in oggetto, al punto A.4 relativamente ai requisiti economico-finanziari, si fa riferimento agli importi dei compensi professionali; in particolare, il punto a) fa riferimento a servizi relativi a lavori per opere di ingegneria strutturali; ai fini della partecipazione alla procedura, dunque, per la dimostrazione del requisito di cui al punto a), sono da prendere in considerazione solo i compensi corrisposti per opere strutturali di cui alla classe e categoria **Ig**? Oppure possono essere attestati anche i compensi per opere rientranti nella classe e categoria **If**? **Risposta:** Classi e categorie delle opere non sono state citate nel disciplinare perché tale classificazione potrebbe non essere stata usata per determinare i compensi relativi alle prestazioni richieste e potrebbe essere riduttiva. Comunque, nel caso specifico, le "strutture complesse in cemento armato" rientrano nei servizi di "ingegneria strutturale" richiesti nel punto A4 del disciplinare.
40. **Quesito:** Nel bando in oggetto, sempre al punto A.4 relativamente ai requisiti economico-finanziari, al punto b) per i due servizi di punta, si fa riferimento a servizi relativi ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Nelle risposte ai quesiti posti fino ad oggi, inoltre, sempre in riferimento al punto b) si legge che ai fini della partecipazione alla procedura, come servizi di punta possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 co. 2 del DPR 207/2010, ovvero concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli **purché riconducibili ad attività di adeguamento e miglioramento sismico**, compresa la verifica della vulnerabilità sismica purché propedeutica a tali interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Ai fini della dimostrazione del requisito richiesto dunque, può essere attestato il compenso relativo ad un generico intervento di ristrutturazione, in cui sono ricomprese anche opere volte all'adeguamento /

miglioramento sismico, anche se non in modo esclusivo (considerando l'intero importo delle competenze, calcolato nelle diverse classi e categorie di cui si compone l'intervento – Ic – Ig – IIIa – IIIb – IIIc), oppure devono essere presi in considerazione esclusivamente i compensi percepiti per i lavori strutturali di adeguamento e miglioramento sismico, rientranti nella sola classe e categoria Ig?

Risposta: i servizi e gli importi richiesti sono relativi, con le precisazioni già fornite per altri quesiti, ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico, le parti che riguardano servizi prestati nell'impiantistica o in altre attività non attinenti devono essere scorporate.

41. **Quesito:** Nella partecipazione alla procedura, può risultare che uno dei professionisti candidati, in particolare il Geologo, non faccia parte del raggruppamento temporaneo, ma sia un professionista individuato dallo stesso raggruppamento, che lavori autonomamente? Se si alla domanda precedente: - È corretto che in tale caso il professionista compili separatamente l'allegato 1 e pertanto non sottoscriva con la propria firma l'allegato 1 del raggruppamento? - È corretto che in tale caso il professionista risulti autonomo per i requisiti tecnico finanziari di cui all'allegato IV e quindi presenti altra dichiarazione sostitutiva nonostante si parli solamente di servizi di ingegneria e architettura? **Risposta:** i soggetti indicati nel gruppo di lavoro possono essere anche liberi professionisti con rapporti di collaborazione professionale risultante da atto scritto e con durata minima pari all'intera durata del servizio offerto. In tal caso il libero professionista non dovrà rendere le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara.
42. **Quesito:** Dove vanno indicati i ruoli di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto? È sufficiente specificarlo nei curriculum allegati nella busta B o vanno esplicitati anche nella relazione tecnica? **Risposta:** nel curriculum del singolo professionista - da allegare alla relazione tecnica - deve essere indicata la specifica attività svolta nell'ambito del gruppo di lavoro descritto al punto 5 del Capitolato.
43. **Quesito:** Nell'allegato 1 punto e), nelle successive opzioni oltre la prima, è corretto interpretare le frasi nella forma: (DI NON PARTECIPARE) in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio stabile, ovvero, (DI NON PARTECIPARE) in forma individuale qualora vi partecipi come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o di ingegneria? **Risposta:** si è corretto.
44. **Quesito:** Poiché i soggetti candidati non presentano alcuna condizione di cui all'art. 38 comma 1, ovvero risultano incensurati e privi di alcun provvedimento, l'allegato III deve essere compilato e presentato ugualmente? **Risposta:** Sì, in tal caso potrà essere barrata la prima opzione con la quale il soggetto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06.
45. **Quesito:** Con la frase "la dichiarazione deve essere resa" si intende che la dichiarazione debba essere compilata in numero pari al numero di ogni singolo professionista coinvolto o che debba essere compilata in unica copia e sottoscritta da ogni singolo professionista? **Risposta:** : La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere compilate in un'unica copia e sottoscritte dai legali rappresentanti (o procuratori) dei singoli operatori; la dichiarazione sui requisiti di ordine generale e idoneità professionale deve essere resa singolarmente e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) del singolo operatore; la dichiarazione sui requisiti economici/finanziari può essere resa in un'unica copia, sottoscritta dai legali rappresentanti (o procuratori) dei singoli operatori ovvero singolarmente da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'operatore; la dichiarazione di cui all'all. III del Disciplinare deve essere resa

singolarmente da tutti i soggetti di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/06; i CV devono essere sottoscritti dai singoli professionisti.

46. **Quesito:** Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui l'allegato IV, in caso la mandataria presentasse già i requisiti di cui al punto a) e b) e i mandanti sottoscrivessero la dichiarazione sostitutiva della mandataria, è lecito che i mandanti non presentino altra dichiarazione o, alternativamente, debbono avvalersi, attraverso una dichiarazione integrativa autonomamente redatta ai sensi dell'art. 49 del DLgs 163/06, dell'istituto dell'avvalimento che abbia come ausiliaria la mandataria stessa? **Risposta:** Laddove i requisiti minimi di cui al punto A.4 lett. a) e b) siano posseduti esclusivamente dalla mandataria, la dichiarazione di cui all'allegato IV deve essere resa solo da quest'ultima.
47. **Quesito:** In merito all'Offerta tecnica, le 6 schede massimo di formato A4, riguardano non più di tre interventi (come indicato in pagina 14 del disciplinare) oppure 3 interventi valutazione vulnerabilità + 3 interventi progetti di adeguamento (come in pagina 15 disciplinare)? **Risposta:** la pagina 15 del disciplinare contiene lo schema esplicativo di quanto richiesto alla pagina 14 dove si parla in maniera generica di servizi; per chiarezza, considerare lo schema di pagina 15 cioè fino ad un massimo di 3 interventi di valutazione di vulnerabilità + fino ad un massimo di 3 interventi di progetti di adeguamento/miglioramento sismico.
48. **Quesito:** sono a chiederVi, se per i partecipanti che effettueranno i sopralluoghi (facoltativi) sugli immobili, è disponibile del materiale grafico e tecnico in genere relativo a tali sedi, e come bisogna procedere eventualmente per averne una copia. **Risposta:** non è prevista la consegna di materiale

Si richiama l'attenzione sui quesiti 1, 5 e 15, le cui risposte sono già state oggetto di comunicazione e pubblicazione, perché in questa versione finale sono state aggiunte delle integrazioni per maggior chiarezza (in carattere rosso).

Roma 12/9/2013